


**Tribunale di Arezzo
Sezione penale**



- al procuratore della Repubblica in sede
→ al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo

e p/c

→ al presidente del tribunale

In attuazione del decreto del presidente del tribunale di Arezzo n. 15/18 del 16 febbraio 2018, sono state date specifiche indicazioni in materia di tutela della riservatezza dei dati sensibili, dirette ai periti e ai consulenti tecnici di parte.

È stato previsto, in particolare, che al momento del conferimento dell'incarico al perito, il giudice debba informarlo, con apposita scheda da inserire a verbale, delle relative prescrizioni. Per i consulenti di parte, è stato previsto che, sempre in quella sede, le parti siano avvisate dell'onere di informare i loro consulenti, designati e designandi, delle prescrizioni a loro relative, visionabili presso la cancelleria oppure nel sito internet del tribunale.

Al fine di completare la disciplina in rapporto alla possibilità che alla nomina dei consulenti tecnici le parti provvedano al di fuori dell'ipotesi della perizia, e ciò in particolare nella fase delle indagini preliminari, ma anche in quella dell'udienza preliminare oppure ancora del dibattimento, nel quale caso l'avviso al difensore dell'onere informativo non può per ovvi motivi essere dato dal giudice, si ritiene opportuno che dell'esistenza, comunque, di tale obbligo, le parti siano adeguatamente informate.

A tal fine si richiede cortesemente ai destinatari della presente di rappresentare, rispettivamente ai rappresentanti della pubblica accusa e agli iscritti all'Ordine, che:

- allorché provvedano a nominare consulenti tecnici, questi dovranno attenersi alle prescrizioni in materia di tutela di riservatezza dei dati sensibili per i consulenti tecnici di parte, contenute nella relativa scheda è depositata presso la cancelleria del dibattimento e dell'ufficio gip/giudice dell'udienza preliminare, e colà pertanto di essa i diretti interessati potranno prenderne visione;
- la scheda sarà inoltre pubblicata sul sito del tribunale, e sarà trasmessa al Consiglio dell'ordine degli Avvocati e alla Procura della Repubblica;
- la relativa informazione al consulente tecnico sarà onere della parte che lo nomina.

Ringrazio per l'attenzione e per la collaborazione, e saluto.
Arezzo, 12 marzo 2018.

Il presidente
Giovanni Fruganti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Arezzo

13 MAR. 2018

IL CANCELLIERE
Franca Ribella

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
13.3.2018

Tribunale di Arezzo

Sezione penale

Prescrizioni per il consulente tecnico di parte per la tutela della riservatezza dei dati personali

Ferma restando l'applicazione dei principi di cui agli artt. 11 e 31 e segg. d.lgs. 196/03, il consulente tecnico di parte può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui è necessario al corretto adempimento dell'incarico ricevuto, e sempre che il trattamento sia indispensabile per far valere o difendere un diritto. Il consulente tecnico di parte può acquisire e trattare solo i dati personali pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito. Il predetto, salvi i divieti di legge a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (ad esempio, artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi di dati personali


- solo ove indispensabile ai fini dello svolgimento dell'incarico, e subordinatamente alla conformità alla normativa nonché alle specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria quanto al consulente tecnico del p.m.;
- solo se assolutamente necessario per tutelare l'assistito e limitatamente ai dati personali strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e dei terzi quanto al consulente tecnico della difesa.

Ove acquisisca e tratti dati personali nell'ambito dell'attività affidate agli, il consulente tecnico di parte assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi alla sicurezza in ordine alle misure idonee e preventive, prescritte dall'art. 21 d.lgs. 196/03, e alle misure minime, prescritte dagli artt. da 33 a 35, dal disciplinare tecnico all.to B e dall'art. 169 del decreto citato.

Ove l'incarico comporti il trattamento dei dati sensibili con strumenti elettronici e il tecnico si avvalga di collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali, il consulente tecnico di parte deve conferire l'incarico in forma scritta e impartire ai medesimi precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati che vengono conosciuti.

Arezzo, 12 marzo 2018.

Il presidente
Giovanni Fruganti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Arezzo,

13 MAR. 2018

IL CANCELLIERE

Francesca Belli

